Assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "CASSA FORENSE - RC PROFESSIONALE AVVOCATI -ESTENSIONI E GARANZIE INTEGRATIVE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza permette di integrare la copertura, di cui alla già sottoscritta polizza base modello R59A, alle altre garanzie di Responsabilità Civile Professionale, nonché alle garanzie Tutela Legale e Assistenza.

Responsabilità Civile Professioanle



Che cosa è assicurato?

È possibile elevare il massimale acquistato nella polizza base R59A e/o estendere la copertura per le perdite patrimoniali cagionate dall'assicurato a terzi nello svolgimento delle seguenti attività

- Funzioni di Sindaco presso società di capitali;
- Funzione di revisore dei conti;
- Componente di organismi di vigilanza;
- Attività di Amministratore di sostegno e curatore delle eredità giacenti;
- Svolgimento della Funzione di gestore della crisi di sovraindebitamento;
- Commissario straordinario antimafia.

La copertura assicurativa è prestata con una retroattività illimitata e una ultrattività decennale in caso di cessazione dell'attività, anche in caso di radiazione dall'albo professionale.

. Sono disponibili garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



Che cosa non è assicurato?

Nell'ambito della copertura RC Professionale non sono considerati terzi:

- X II coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- I collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al precedente punto elenco;
- Le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al primo punto elenco rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo
- Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla al primo punto elenco:
- X Limitatamente alle attività di Mediatore: lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Conciliazione

L'assicurazione Responsabilità Civile Professionale non copre i sinistri derivanti

- Espletamento di incarichi di amministratore, componente organismo di vigilanza, componente dell'organo di composizione della crisi di sovraindebitamento, amministratore di sostegno e curatore dell'eredità giacente, commissario straordinario, sindaco presso società di capitali, revisore contabile e revisore di enti locali, arbitro, componente di commissioni
- Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
 Mancato raggiungimento di risultati/obiettivi nonché per pareri eccedenti i
- poteri conferitigli in virtù della carica;
- Dolo dell'Assicurato:
- Omissioni e ritardi limitatamente alle attività di Mediatore.

ESTENSIONI RC

Per le estensioni alle coperture Funzioni di Sindaco presso società di capitali, e Funzione di revisore dei conti, la garanzia non opera:

- Se l'attività è svolta in ambito: Bancario; Assicurativo; Intermediazione mobiliare (a titolo di esempio SICAV e SGR); Gestione di fondi pensione e di investimenti; Società quotate in borsa; Imprese che siano o siano state in procedure concorsuali all'atto della sottoscrizione della presente estensione; Società che abbiano o abbiano avuto perdite per due o più esercizi consecutivi all'atto della sottoscrizione della presente estensione; Società facenti parte di gruppi tenuti alla redazione di bilanci consolidati;
- Se il numero degli incarichi è superiore a 10;
- Per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Per l'estensione alla copertura Attività di Amministratore di sostegno e curatore delle eredità giacenti la garanzia non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da:

- Attività poste in essere dall'Assicurato in assenza o in eccedenza delle deleghe conferitegli dal giudice competente;
- Da decisioni assunte arbitrariamente;
- Spese sostenute per le quali non sia stata prodotta la corrispettiva documentazione attestante l'importo pagato;
- X Atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla sua revoca.

Per le estensioni alle coperture Svolgimento della Funzione di gestore della crisi di sovraindebitamento, e Commissario straordinario antimafia, la garanzia non opera:

- X Se il numero degli incarichi è superiore a 10;
- Per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Per l'estensione alla copertura Componente di organismi di vigilanza, la garanzia non opera per le perdite patrimoniali direttamente o indirettamente:

- X Derivanti dalla consulenza fornita circa le modalità deliberate dagli organi delegati di composizione o modifica dei modelli organizzativi;
- Connesse alla materia di antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs 231/2007;
- Se il numero degli incarichi è superiore a 10;
- Per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.



Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Protezione Legale



Che cosa è assicurato?

Copre le spese sostenute dall'Assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.



Che cosa non è assicurato?

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- X Controversie e procedimenti in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- Controversie di natura contrattuale:
- Controversie nei confronti della Società:
- Controversie di natura assistenziale o previdenziale nei confronti di Enti pubblici;
- X Controversie con Compagnie Assicurative;
- Controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, natanti e aeromobili soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o comunque condotti dall'Assicurato;
- X Controversie relative all'inquinamento dell'ambiente;
- X Recupero crediti;
- Le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione di sentenze;
- X Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- Se il professionista non è regolarmente iscritto all'albo professionale o non svolge l'attività a norma delle vigenti leggi che la regolano;
- X Controversie relative alla vita privata;
- X L'indennità di mediazione.

Le esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e dipendenti dell'Assicurato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti per il legale domiciliatario.

Le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Assistenza



Che cosa è assicurato?

Prevede dei servizi che vengono erogati su richiesta dell'assicurato.

Sono previsti i seguenti servizi:

- Consulenza medica;
- Invio di un medico;Invio di un infermiere;
- ✓ Invio di un infermiere; ✓ Invio di un fisioterapista;
- Invio di un autoambulanza;
- / Invio di un babysitter;
- ✓ Invio di un fabbro, idraulico, elettricista, vetraio.



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non è operante per:

- Le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- Le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che siano causati da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
- Gli infortuni e le altre conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool o di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, nonché in conseguenza di azioni dolose delittuose dell'Assicurato;
- Gli infortuni derivanti dalla pratica degli sports aerei in genere e dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- L'interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
- Le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici;
- Le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e sottaciuti con dolo o colpa grave.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti sul numero di prestazioni entro il quale vengono erogati i servizi.

Le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



L'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale opera negli stati membri dell'Unione Europea, nella Svizzera, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino. L'assicurazione di Tutela Giudiziaria opera negli stati membri dell'Unione Europea nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino I servizi di Assistenza valgono in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro quaranta giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale o mensile (tramite SDD) senza maggiorazione del premio, o quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%, o trimestrale con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza spedendo una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società. In specifico, si può recedere dal contratto al termine dell' annualità, spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima del termine previsto. Infine, è prevista la facoltà di recedere, nel caso di modifica del premio a seguito di rideterminazione dello stesso qualora siano intervenuti sinistri nel Periodo di Osservazione del contratto.